

**Risoluzione Ministero Attività  
Produttive Prot.507331 del  
20.06.2002  
Oggetto: Quesito Relativo alla  
Legge 25 agosto 1991, n.287-  
Aggiornamento della Normativa  
sull'Inseidamento e sull'Attività dei  
Pubblici Esercizi. Case di Riposo ,  
Autorizzazione Amministrativa.**

Con la nota che si riscontra si rappresenta la situazione di due case di riposo che, pur svolgendo attività di somministrazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai propri alloggiati, non risultano essere munite di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.3, comma 6, legge 25 agosto 1992, n.287.

Si chiede, in proposito, se la normativa contenuta nella L.287/91 sia effettivamente da considerarsi applicabile anche all'attività delle case di riposo, soprattutto in relazione alla eventuale sanzionabilità della descritta omissione.

Tanto premesso si fa presente quanto segue .

La disciplina relativa alla somministrazione di alimenti e bevande contenuta nella legge 287/91, in oggetto descritta, stabilisce, tra l'altro, all'art.3, comma 6,: " *I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilasci delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande:( omissis ) b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;(omissis).*"

La disposizione prevede, dunque, che l'attività è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ( peraltro sostituita da denuncia di inizio attività ai sensi dell' art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241) rilasciata dal sindaco, senza, però, dover essere condizionata da limitazione di tipo numerico, tuttavia determina chiaramente che solo le strutture ricettive sono soggette alla disciplina di cui trattasi.

La scrivente ha già avuto occasione di esprimersi al riguardo nel senso di ritenere che le *case di riposo* non possono essere considerate esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in quanto la legge 287/91 non fa alcun riferimento a tale tipologia di attività, ed in questa sede non può che ribadire la propria posizione

A ciò si aggiunga che già la legge 17 maggio 1983, n.217, contenente la disciplina in materia di attività ricettiva, indicava all'art.6, tra gli altri " *le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie,*

*gli ostelli per la gioventù*" quali strutture di tipo ricettivo e non si faceva menzione delle case di riposo.

Con l'emanazione della L.29 marzo 2001, n. 135 di Riforma della legislazione nazionale del turismo, la citata legge 217/83 è stata oggi abrogata e con la nuova normativa il termine "ricettivo" non compare più in quanto si fa riferimento solamente ad "*imprese turistiche e attività professionali*" ( art.7) con ciò ancor più avvalorando l'impossibilità di collegamento tra le case di riposo e le strutture di tipo ricettivo menzionate dalla L.287/91, che sicuramente intendeva far riferimento alle tipologie di cui alla citata L.217/83.

In conclusione si sottolinea che, come già precisato anche dal Ministero dell'Interno con nota che si allega in copia, le case di riposo possono essere efficacemente assoggettate alla disciplina di cui all'art. 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE  
( Dott. Piero Antonio Cinti)

note